

***Zonizzazione acustica –
Rif. L. 447/95***

***COMUNE DI CAVASO
DEL TOMBA***

***>>> NORME DI ATTUAZIONE
(Edizione ottobre 2004)***

CAPITOLO I

- *Scopo e campo di applicazione* -

Articolo 1 - Ambito di applicazione -

Le presenti NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE disciplinano:

- le attività umane, anche temporanee, in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
- le modifiche rilevanti di attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
- la limitazione delle emissioni di rumore prodotte da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
- i requisiti acustici passivi di edifici e/o di singole unità immobiliari o di locali sensibili, per la protezione dal rumore esterno rumori provenienti dall'esterno, dall'interno dell'edificio e degli impianti, sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazioni di partizioni verticali od orizzontali, di serramenti od impianti specificamente regolamentati dal DPCM 5.12.97.

Articolo 2 - definizioni-

Ai fini dell'applicazione delle NORME TECNICHE si ritiene utile richiamare alcune definizioni, ripetizione od esplicative di quelle riportate all'art. 2 della L. 447/95.

Inquinamento acustico

L'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi

Ambiente abitativo

Ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive

Attività rumorose

Sono considerate "attività rumorose" tutte quelle attività in grado di alterare la condizione acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, ne fanno parte:

1. le attività produttive in generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della attività, ma che producono rumori;
2. ogni altra attività, cui al precedente articolo, che, pur senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali, rechino molestia al vicinato

3. le infrastrutture di trasporto, sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale, sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi ma che interessano il territorio comunale

Le attività rumorose sono distinte per tipologia in sorgenti fisse, sorgenti mobili, attività umane. Sono considerate "sorgenti fisse":

1. gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori;
2. le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse;
3. le aree adibite a parcheggio, a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative

Sono considerate "sorgenti mobili" tutto quanto non previsto nella definizione delle sorgenti fisse, ed in particolare:

1. il traffico veicolare, ad esclusione del traffico autostradale e del traffico aereo, specificamente disciplinati rispettivamente DM Ambiente 16. 3. 98 e DM ambiente 31.10.96;
2. le macchine ed attrezzature da cantiere, per il giardinaggio, l'agricoltura, i lavori domestici e di ausilio alle preparazioni alimentari;
3. gli impianti per la pubblicità sonora su automezzi o mezzi mobili.

Sono considerate "attività umane" ai fini dell'inquinamento acustico, tutte quelle attività che, a causa della notevole concentrazione numerica di individui o di atteggiamenti inconsueti di alcuni, turbano la quiete pubblica e privata.

Valori limite

Sono "*valori limite di immissione*" i valori assoluti di immissione e con riferimento agli ambienti abitativi, i valori differenziali di immissione, entrambi riferiti al DPCM 14.11.97.

Ricettori sensibili

Per "*ricettori sensibili*" o "*edifici ad elevata sensibilità...*" si intendono gli edifici rientranti nella descrizione, cui all'elenco della CLASSE I di destinazione d'uso del territorio previsti dai DPCM 1.3.91 e DPCM 14.11.97, ed in particolare gli ospedali, le case di cura, i centri per anziani, i centri sociali, sanitari e di riabilitazione, gli asili nido, le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli edifici storici e monumentali, ed inoltre gli edifici, o parte di essi destinati a residenza, indipendentemente dalla classe di appartenenza. Per "*locali sensibili*" o ad elevata sensibilità si intendono i locali degli edifici e delle abitazioni destinati ad attività di studio e di riposo.

Attrattori

Per "*attrattori*" si intendono insiemi di edifici, singoli edifici, o parte di essi, che ospitano attività intrinsecamente non rumorose ma in grado di condizionare l'ambiente esterno a causa della movimentazione di uomini e mezzi che si sviluppa intorno ad essi ne fanno segnatamente parte i supermercati e gli ipermercati, le discoteche, le sale per ricevimenti, le attività industriali, artigianali, commerciali con

superficie di vendita maggiore di 500 mq e di deposito caratterizzate da elevata rotazione dei prodotti, di import-export e degli spedizionieri.

Carico fonico

Per "*carico fonico*" si intende la descrizione qualitativa e quantitativa delle sorgenti presenti nell'area in cui si ambienta l'intervento per il quale si produce istanza. Il carico fonico esprime l'entità dell'inquinamento acustico. Tecnicamente si basa sulla misura della grandezza "LAeq", il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata «A» considerato in un intervallo di tempo definito (T) che inizia all'istante t1 e termina all'istante t2

Questo l'algoritmo di calcolo:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove pA(t) e' il valore istantaneo della pressione sonora ponderata «A» del segnale acustico in Pascal (Pa) p0 = 20 μ Pa e' la pressione sonora di riferimento.

Fasce di transizione

La mappa delle *fasce di rispetto, di arretramento e di pertinenza* esistenti sul territorio con indicate le ampiezze di ciascuna, è predisposta ed aggiornata dall'ufficio ambiente su richiesta delle aziende interessate, previa la verifica del possesso dei requisiti e delle compatibilità. A tale scopo sono state introdotte apposite fasce di rispetto esterne o interne alle zone, di ampiezza pari a 50 m, allo scopo di tutelare le zone residenziali estese situate a distanze relativamente ridotte da insediamenti produttivi e di tutelare le zone particolarmente protette. Nelle fasce di transizione valgono limiti ridotti rispetto alla zona di pertinenza, allo scopo di garantire un livello di inquinamento acustico coerente con le zone pertinenti ai ricettori sensibili (zone residenziali, aree protette).

Fasce di rispetto

Per "*fascia di rispetto*" si intende una porzione di territorio di ampiezza variabile compresa tra le infrastrutture di trasporto, o tra gli insediamenti industriali, esistenti, ovvero di nuova realizzazione, ed il territorio circostante diversamente classificato; essa si sovrappone *alla fascia di arretramento* ed *alla fascia di pertinenza*.

Articolo 3 - Soggetti interessati -

Devono ottemperare a quanto previsto dalle NORME TECNICHE, attuative dei disposti legislativi sopra descritti, coloro i quali:

1. presentano domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività di cui al comma 2, 3, 4, dell'art. 8 della L. 447/95, per le quali è richiesta la valutazione di impatto acustico, ovvero di compatibilità ambientale sono tenute altresì all'adeguamento anche tutte le attività produttive esistenti per la verifica della rispondenza dei requisiti in relazione al rispetto delle disposizioni di legge;

2. presentano domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività temporanee, di manifestazioni sportive e di intrattenimento all'aperto, per le quali è richiesta la valutazione di impatto del rumore, ovvero di compatibilità ambientale;
3. presentano istanza di rilascio di permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DIA) per ogni tipo di immobile, per i quali è richiesta la valutazione di impatto del rumore; tale adempimento è dovuto anche nei casi di concessioni edilizie o permessi di costruire o DIA già concesse per le quali non è stato ancora dato corso ai lavori;
4. presentano istanza di rilascio di permesso di costruire o DIA per gli immobili ad uso residenziale e misto, relativamente alla valutazione di impatto del rumore.

Articolo 4 - Limiti e classificazione delle zone -

Sono stabiliti i valori assoluti di emissione e di immissione, diversificati a seconda della classe di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica al territorio comunale ed in relazione alle sorgenti sonore che possono provocare disturbo.

Con riferimento al DPCM 14.11.97 la Zonizzazione Acustica del territorio tiene conto della corrispondenza tra classe e destinazione d'uso di seguito riportata.

Classe I:

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, etc.

Classe II:

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

I valori *limite assoluti di immissione* corrispondenti alle classi sopra descritte, espressi in Leq dB(A), e con le corrispondenze dei colori sulle carte tematiche, sono riportati nel quadro sinottico sottostante.

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE			
	Leq diurno	Leq notturno	Colore
CLASSE I	50	40	Verde
CLASSE II	55	45	Arancio
CLASSE III	60	50	Giallo
CLASSE IV	65	55	Blu
CLASSE V	70	60	Viola
CLASSE VI	70	70	

Diversamente, per gli ambienti abitativi i valori di riferimento sono i *valori limite differenziali di immissione*, fatta eccezione per il rumore degli impianti tecnologici a servizio degli edifici disciplinati dal DPCM 5.12.97.

Il piano di zonizzazione acustica è stato realizzato individuando le zone secondo i criteri urbanistici sopra esposti e in modo tale da risultare coerenti con i risultati della mappatura acustica.

Fasce di transizione

E' stata individuata la seguente fascia di transizione:

- fascia di transizione interna di 50 m per le zone prevalentemente industriali di Cavaso del Tomba, limitrofe a zone di classe III, all'interno della quale si applicano i limiti di classe IV;
- fascia di transizione interna di 50 m per le zone di classe III, limitrofe a zone di classe I, all'interno della quale si applicano i limiti di classe II.

Fasce di rispetto

Nella zonizzazione acustica sono state individuate le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali principali conformemente al nuovo decreto sul traffico veicolare D.P.R. 30 marzo 2004, considerando le strutture delle strade e l'intensità del traffico, sono state previste fasce di rispetto di 50m.

CAPITOLO II

- norme di igiene e regolamentazione della circolazione e delle attività –

Articolo 5 - modifica sostanziale attività produttive / commerciali e nuove attività

Per le nuove attività produttive / commerciali per le quali è prevista l'installazione in ambiente chiuso o aperto di una o più sorgenti di rumore, dovrà essere comunicata all'ufficio ambiente la previsione di impatto acustico, attraverso la trasmissione del **modulo in allegato 1**.

Le sorgenti di rumore introdotte in ambiente aperto o chiuso dovranno rispettare i valori limite di emissione e di immissione relativi alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Le domande devono contenere le generalità del richiedente, l'ubicazione dove intende svolgere l'attività, la durata e il tipo di attività che intende esercitare, l'incremento di traffico che l'attività può produrre, la congruità delle vie di accesso, la disponibilità di parcheggio.

Se il richiedente è una Società legalmente costituita, la domanda deve contenere l'esatta e completa ragione sociale e deve essere firmata da un suo legale rappresentante.

Alla domanda dovranno essere allegati gli elaborati tecnici del caso, nonché eventuali altre autorizzazioni amministrative (CCIAA, REC, ecc.), ovvero il numero di iscrizione attribuito dallo "Sportello Unico delle Imprese e delle Attività" ed informazioni utili alla classificazione della attività, di seguito riportati:

- relazione tecnica nella quale siano indicate le apparecchiature rumorose, e gli estremi delle certificazioni cui al DPR 459/96;
- carico fonico esterno, elaborato in base a rilievi strumentali per la componente rumore, eseguiti secondo quanto previsto dal DM Ambiente 16.3.98, e correlati ai valori limite di emissione e di immissione, adattati al territorio comunale dalla zonizzazione acustica adottata;
- georeferenziazione dei punti di misura, caratteristiche della catena di misura e dei software previsionali impiegati;
- livelli sonori che si produrranno al confine di proprietà, orario di funzionamento, durata della attività;
- eventuali accorgimenti per la mitigazione dell'impatto del rumore all'esterno della attività;
- piante, prospetti, sezioni, particolari in scala adeguata (anche dei locali adiacenti in cui il rumore viene immesso), con la georeferenziazione delle sorgenti di rumore e dei punti di misura;
- progetto acustico esecutivo, completo di relazione tecnica e caratteristiche dei materiali impiegati.

Le disposizioni sopra elencate valgono anche per modifiche sostanziali delle attività produttive / commerciali, in grado di modificare in modo rilevante le immissioni di rumore nell'ambiente esterno ed abitativo.

Articolo 6 - orari delle attività rumorose presso cantieri temporanei e mobili -

Fatti salvi i cantieri localizzati fuori dei centri abitati, o comunque lontane da ricettori sensibili, ai fini della tutela della quiete pubblica e privata, gli orari per l'attivazione di sorgenti di rumore deve essere limitato ai soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

Per i cantieri edili, stradali ed affini, allegata al progetto dovrà essere presentata previsione di impatto del rumore in conformità al modello in allegato 2.

Per i cantieri edili, la durata del cantiere, la posizione delle apparecchiature rumorose l'effettivo utilizzo giornaliero e settimanale delle attrezzature che producono rumore.

Per i cantieri stradali dovranno essere indicati anche gli itinerari e l'avanzamento delle sorgenti mobili, e, nel caso i lavori interessino ricettori sensibili, o siano eseguiti in prossimità di ricettori sensibili, anche le caratteristiche del sistema di monitoraggio continuo ed eventuali sistemi di mitigazione provvisoria.

Nei casi di comprovata necessità o di pubblico interesse il Sindaco con proprio provvedimento può stabilire modalità ed uso delle macchine e delle apparecchiature suddette in giorni ed orari diversi.

Articolo 7 - impianti a ciclo produttivo continuo -

Su tutto il territorio comunale, ivi incluse le aree industriali, fatte salve le attività attualmente operanti a ciclo continuo presenti nel territorio, sono tenute comunque al rispetto della normativa vigente con le modalità del D.M. 11.12.96. Tali attività sono escluse dall'applicazione del criterio differenziale solo nel caso di rispetto dei limiti di zona.

Articolo 8 - diffusione sonora ed uso di strumenti musicali all'aperto -

Nelle strade, nelle piazze, nei giardini pubblici è vietato, in mancanza di preventiva autorizzazione comunale, l'uso di impianti di diffusione sonora e di strumenti musicali sia a scopo ricreativo, sia a fine pubblicitario o di propaganda.

In prossimità di scuole, chiese, ospedali e case di cura e riposo, la diffusione sonora e l'uso di strumenti musicali dovranno rispettare i valori di qualità cui al DPCM 14/11/97, fatti salvi i valori limite differenziali previsti dallo stesso decreto per gli ambienti abitativi.

In ogni caso, i mezzi mobili autorizzati per la pubblicità a mezzo di diffusori sonori, non potranno fermarsi, con i diffusori in azione, oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 100 metri dalla precedente posizione, ad esclusione delle vie prospicienti Scuole, Chiese, Case per Anziani ed assimilabili, in cui ogni attività è vietata durante l'orario di normale svolgimento delle attività di questi ultimi.

I diffusori utilizzati su mezzi mobili dovranno essere tarati ad un livello non superiore a 95 dB(A) misurato alla distanza di un metro.

Articolo 9 - manifestazioni all'aperto -

Le manifestazioni all'aperto, sono soggette ad autorizzazione comunale con le stesse limitazioni e modalità cui all'art. precedente. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta tramite presentazione del modulo in allegato 3.

In particolare, gli organizzatori di tournée di spettacolo, prima di iniziare l'attività devono presentare la previsione di impatto acustico e del traffico, ed attuare, in accordo con l'ufficio ambiente e con gli organi preposti alla vigilanza, specifiche misure atte ad impedire l'insorgere di suoni e rumori che possono turbare la quiete pubblica e privata.

Articolo 10 - macchine agricole e per il giardinaggio -

L'uso di macchine agricole e per giardinaggio, nelle zone di classe I, II, III e nelle classi superiori in prossimità di ricettori sensibili in esse contenuti o ad esse adiacenti, è soggetto alle limitazioni di orario di cui all'articolo 8.

Articolo 11 - manifestazioni in luoghi chiusi -

Le orchestre ed ogni altro complesso musicale, presso caffè, bar, ristoranti, circoli privati, ed ogni altro locale chiuso, dovranno rispettare i limiti cui al DPCM 14.11.97, per quanto riguarda le immissioni in ambiente esterno o negli ambienti confinanti, ed il DPCM 18.9.97, e successive modificazioni od integrazioni, per quanto riguarda l'esposizione delle persone presenti all'interno del locale.

In ogni caso, durante il periodo notturno il valore del rumore immesso non potrà superare di 3 dB(A) il valore del rumore di fondo.

Articolo 12 - locali per uso sportivo, intrattenimento e spettacolo -

I gestori di cinema, discoteche, impianti sportivi, ristoranti e bar, sale di intrattenimento, sale giochi, circoli privati e similari, nonché gli organizzatori di tournée di spettacolo, prima di iniziare l'attività devono presentare la previsione di impatto acustico e del traffico, ed attuare, in accordo con l'ufficio ambiente e con gli altri organi preposti alla vigilanza, specifiche misure atte ad impedire l'insorgere di suoni e rumori che possono turbare la quiete pubblica e privata.

Articolo 13 - sirene ed allarmi sonori -

E' vietato l'uso delle sirene quale mezzo di segnalazione acustica fissa e l'uso di allarmi per auto e per immobili del tipo sonoro, che eccedano di oltre 5 dB(A) il valore assoluto di immissione della zona di appartenenza.

Per la regolazione degli impianti esistenti è concesso un periodo di mesi sei dalla emanazione della Zonizzazione Acustica.

E' fatto carico ai possessori di impianti di allarme verificare periodicamente l'efficienza del sistema affinché la durata del suono degli allarmi antifurto e delle sirene non duri oltre i 3 minuti, evitando inserimenti ripetuti; il livello sonoro di detti impianti deve comunque essere inferiore a 70 dB(A), misurato al confine di proprietà del ricettore sensibile più vicino.

In caso di impianti di allarme difettosi, o che non siano disattivati entro la prima mezzora, sarà richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per la disattivazione della sirena o del sistema sonoro, ed applicate a carico dei proprietari, ovvero dei possessori, oltre agli oneri per la disattivazione, anche le sanzioni previste dall'art. 659 c.p., dalla LQ 447/95 e del DLgs 277/91, nonché degli artt. 155 e 156 del D Lgs 30.4.92 n. 285.

La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'autorità militare, i mezzi della protezione civile, i Vigili del Fuoco e le Società di Pronto Soccorso, le auto in servizio di Stato, i casi in cui è in pericolo l'integrità fisica delle persone.

Articolo 14 - installazione ed uso di aeratori e condizionatori d'aria -

Per l'installazione e l'uso delle apparecchiature di aerazione e/o condizionamento d'aria e qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre rumore, installate nei locali di attività commerciali e/o di pubblici esercizi, alberghi e uffici, ed anche a servizio di residenze, in edifici o parti di essi in cui sono presenti residenze, ovvero per la installazione di impianti a servizio di singole unità immobiliari, deve essere presentata la previsione di impatto acustico in cui sono dettagliate le modalità di installazione e di esercizio dell'impianto nel rispetto del valore limite assoluto di immissione e del valore differenziale di immissione cui al DPCM 14.11.97. Gli esercenti dovranno trasmettere allo scopo il modulo in allegato 4.

Articolo 15 - requisiti acustici passivi degli edifici -

Tutti gli edifici nuovi, quelli in fase di ristrutturazione, o per i quali si prevede la ristrutturazione di partizioni orizzontali o verticali e/o degli impianti tecnologici, indipendentemente se pubblici o privati, in cui sono presenti residenze, indipendentemente dalla presenza di rumori provenienti dall'esterno dell'edificio, ovvero di sorgenti sonore interne all'edificio connesse ad attività produttive, dovranno garantire i requisiti acustici passivi cui al DPCM 5.12.97 integrato dalla circolare del Ministero dei Lavori pubblici 30.4.66 n. 1769 e dei DM Sanità 5.7.75 e DM Pubblica Istruzione 18.12.75. A tale scopo gli esercenti dovranno presentare il modulo in allegato 5.

Nella istanza relativa a concessione edilizia, ad autorizzazione e/o DIA, nonché in quelle di variazione di destinazione d'uso, tali da determinare il cambio di categoria di appartenenza dell'immobile in base alla tabella B allegata al DPCM 5.12.1997, il richiedente deve indicare gli elementi di calcolo, allegare gli elaborati del caso, e descrivere:

- i livelli sonori di emissione ed immissione determinati sulla base di rilievi strumentali, eseguiti secondo la metodologia prevista dal DM Ambiente 16.3.98, e correlati ai i valori limite di emissione e di immissione, adattati al territorio comunale dalla zonizzazione acustica approvata;
- la localizzazione dei punti di misura e dei ricettori sensibili, con i livelli di immissione presso gli stessi stimati mediante calcoli / software previsionali specifici;
- la tipologia degli elementi edili esterni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore e gli eventuali accorgimenti per la mitigazione dell'impatto dei rumori provenienti dall'esterno: barriere acustiche, terrapieni, piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata.

Tutti gli edifici, o parte di essi, per uso residenziale, scolastico, e terziario e/o commerciale con presenza di persone, ristorazione e intrattenimento persone, in ciascun ambiente dovranno garantire i valori ottimali di tempi di riverberazione determinati in funzione del volume dell'ambiente e riferiti alle frequenze 250 - 500 - 1000 - 2000 Hz secondo i diagrammi cui alle figure 4 e 5 della Circolare 1769/66 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sono riportate a lato per completezza di trattazione, rinviando a detta circolare per tutti gli altri contenuti informativi e di indirizzo tecnico.

Articolo 16 - requisiti delle zone edificabili in prossimità di infrastrutture di trasporto -

Le aree non ancora edificate in prossimità delle infrastrutture di trasporto, sono soggette alle limitazioni cui al precedente art. 41; per le nuove costruzioni su dette aree possono essere concesse autorizzazioni in deroga e con l'esclusione di tipologie classificabili in classe I ai sensi dei DPCM 1.3.91 e 14.11.97, nel qual caso è necessaria l'adozione di criteri di difesa passiva dal rumore a carico del titolare della concessione edilizia.

Le domande di concessione edilizia o di concessione di licenza di esercizio per attività, ricadenti all'interno della fascia di arretramento, sono soggette anche a Nulla Osta dell'Ente gestore della infrastruttura interessata.

Articolo 17 - piani di risanamento -

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPCM 14.11.97 il Piano di Risanamento Acustico, cui si interfacciano le presenti NORME TECNICHE, contiene gli elementi per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata.

Per le sorgenti fisse o mobili che superano i valori cui al DPCM 14.11.97 ed alla zonizzazione acustica adottata, misurati secondo quanto previsto dal DM Ambiente 16.3.98, le imprese / i responsabili delle attività interessate dovranno, ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L. 447/95, presentare piani di risanamento idonei al raggiungimento degli obiettivi contenuti nella zonizzazione acustica e nel Piano di Risanamento Acustico, entro sei mesi dalla approvazione definitiva, e i lavori di adeguamento potranno essere eseguiti nel termine massimo di mesi dodici, previa esplicita richiesta allegata al piano di risanamento di cui sopra. Gli esercenti dovranno utilizzare il modulo in allegato 6.

Tutte le attività commerciali e/o produttive che eccedono i limiti stabiliti dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cavaso del Tomba sono tenute a presentare istanza, dalla quale risulti che la attività medesima viene svolta nel rispetto del piano di disinquinamento acustico approvato, e ai sensi dell'art. 15 comma 2 della L. 447/95 il termine per la presentazione è fissato in 180 giorni. Le istanze medesime dovranno essere presentate dai titolari dell'attività, e dovranno essere corredate di relazione tecnica e quant'altro, a firma di un tecnico in possesso dei requisiti cui all'art. 2 della L. 447/95.

Articolo 18 - piani di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto -

In attuazione dell'art. 10 comma 5 della L. 447/95, ferme restanti le responsabilità degli Enti Gestori delle infrastrutture di trasporto in relazione agli interventi previsti dal Piano di Risanamento Acustico comunale, ad essi sarà richiesta con cadenza biennale una relazione relativa alle misure in tema di disinquinamento acustico relative al territorio del comune di Cavaso del Tomba da inserire nella relazione biennale sullo stato acustico del comune che, in ottemperanza dell'art. 7 comma 5 della L. 447/95 la Giunta comunale presenterà al Consiglio comunale per l'approvazione e, conseguentemente per la trasmissione alla regione Veneto ed alla Amministrazione Provinciale di Cavaso del Tomba per le iniziative di rispettiva competenza.

Articolo 19 - organico e competenze dell'ufficio ambiente

Esso è composto da uno o più funzionari tecnici ed è coordinato da un Dirigente, con il supporto di consulenti esterni esperti in acustica.

Esso provvede:

- alle informazioni ai cittadini;
- alla formazione dei funzionari tecnici addetti all'esame ed al controllo, e degli agenti di Polizia Municipale;
- all'accertamento delle condizioni dei luoghi in relazione alla pianificazione acustica:
 - all'esame dei progetti, ai collaudi funzionali, ai monitoraggi ed ai controlli delle attività rumorose, ai fini della relazione sullo stato dell'ambiente, di cui all'art. 7 comma 5 della L. 447/95;
 - ai collaudi per il rilascio dei certificati di agibilità / abitabilità ai fini acustici;
 - alla istruttoria ed alla verifica delle istanze di valutazione di impatto acustico e di compatibilità ambientale, nonché dei requisiti acustici passivi degli edifici:
 - alla predisposizione di modelli e stampati per l'istruttoria delle domande;
 - alla valutazione delle previsioni di impatto del rumore e del traffico, mediante l'uso di modelli di calcolo;
 - alla determinazione del valore della polizza fideiussoria per quei progetti che dall'esame non risultino garantire sufficientemente la salute dei cittadini e la qualità dell'ambiente:

- alla predisposizione delle mappe delle fasce di rispetto, di arretramento, di pertinenza;
- alla redazione delle prescrizioni in materia di traffico ed al coordinamento per la predisposizione delle mappe delle zone a traffico limitato in applicazione delle NORME TECNICHE e per la predisposizione degli itinerari per la gestione dell'emergenza e della protezione civile;
- al coordinamento di campagne di informazione per le scuole ed i cittadini.

Articolo 20 - provvedimenti -

Quando si verifica il superamento dei limiti cui al NORME TECNICHE, dovute ad inadempimento delle norme contenute nel NORME TECNICHE, il Sindaco, su parere dell'ufficio ambiente, ai fini della tutela della salute dei cittadini, può disporre l'attuazione di accorgimenti tecnici, atti ad eliminarlo, ferme restando le sanzioni previste al successivo articolo.

Articolo 21 - Sanzioni -

Nel caso non si ottemperi alle prescrizioni conseguenti l'accertamento di violazioni, qualora non costituiscano reato di quelli previsti da altre disposizioni di legge, sono comminate le sanzioni, a seconda dei casi a norma dell'art. 659 del Codice Penale, dell'art. 10 della L. 447/95.

L'accertamento delle violazioni relativamente alle istruttorie in corso, i monitoraggi, le verifiche ed i collaudi sono compiti dell'ufficio ambiente.